

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, prof. Stefano GEUNA, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8;

E

La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus in prosieguo d'atto denominata "Fondazione", con sede legale in Milano, via Carlo Girola, 30, in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Converti, nato a Grosseto (GR), il 22/05/1968.

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999;
- il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, ha disciplinato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Con Decreto interministeriale 10 marzo 2023, n. 138, è stato modificato il DI 68/2015 "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò,

in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale.

- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino in data 15.11.2023 ha approvato uno schema tipo di Convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie da parte delle Scuole di Specializzazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Le modificazioni o integrazioni dell'allegato, relativo alle strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni alla presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

La Fondazione si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole presso le proprie strutture di cui all'allegato, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgere attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, la Fondazione garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

La Fondazione mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

La Fondazione dichiara che le strutture di cui all'allegato non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta.

La Fondazione, garantisce, per le strutture in allegato quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

La Fondazione assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.

La Fondazione dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3

Organizzazione dell'attività formativa

Il Consiglio della Scuola definisce per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione, all'interno della rete formativa in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori delle Scuole comunicano al Legale Rappresentante della Fondazione, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo al Direttore della Scuola, il quale ne certificano la congruità.

Art. 4

Collaborazioni alla didattica

Le Scuole, nelle forme previste dalla normativa vigente, potranno affidare al personale dipendente della Fondazione con comprovata qualificazione professionale e scientifica, lo svolgimento sia di insegnamenti sia di attività integrative e di complemento alla didattica. I dipendenti così come sopra individuati si intendono sin d'ora autorizzati dal rappresentante legale della Fondazione a tali fini, senza onere alcuno per l'Università.

Le Scuole si dichiarano disponibili a fornire, con le modalità e le forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere didattico, scientifico e culturale promosse dalla Fondazione.

Art. 5

Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, è affidato, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

La Fondazione presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, la Fondazione deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

La Fondazione si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione generica e specifica di cui all'art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

Art. 8

Sicurezza

La Fondazione si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

La Fondazione garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza in Fondazione lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

La Fondazione si impegna a dare comunicazione all'Università degli accertamenti sanitari

eventualmente effettuati.

La verifica e/o l'effettuazione della Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, se prevista, sarà a carico della Fondazione. Il certificato attestante l'idoneità sanitaria alla mansione verrà conservato dal Servizio di Medicina del lavoro della Fondazione.

La fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) sarà a carico della Fondazione.

Nel caso in cui lo specializzando sia soggetto a rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti tali da determinare la classificazione come lavoratore esposto, l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e fisica di cui all'art. 125 del D.Lgs. 101/2020, a proporre il vincolo di dose, a istituire e tenere aggiornate le schede dosimetriche individuali e, per gli specializzandi classificati esposti di categoria A, istituire e tenere aggiornato il libretto personale di radioprotezione.

La Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 101/2020 provvederà a:

- accertarsi che lo specializzando sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso all'attività che dovrà svolgere;
- verificare, tramite l'esperto di radioprotezione dell'azienda, l'appropriatezza della classificazione dello specializzando e del vincolo di dose proposto;
- prevedere un'informazione e formazione specifica in rapporto all'entità del rischio radiologico e alle caratteristiche particolari delle zone classificate ove verrà svolto il tirocinio, ad integrazione della formazione in materia già espletata da parte dell'università di appartenenza dello specializzando;
- fornire allo specializzando i dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività svolta;
- trasmettere le valutazioni dosimetriche all'università di appartenenza (o tramite lo specializzando stesso o direttamente all'esperto di radioprotezione dell'università se previsto negli accordi art. 112 comma 1 lettera c del D. Lgs. 101/2020) al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Lo specializzando prima dell'inizio dell'attività dovrà quindi recarsi presso gli uffici della fisica sanitaria dell'azienda (o altro ufficio incaricato della distribuzione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica) al fine di espletare quanto sopra descritto.

Art. 9

Trattamento dei dati e privacy

La Fondazione effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'Università, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in istituto.

Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

La Fondazione provvederà a nominare formalmente i tirocinanti, o individuarli, quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento U.E. n. 679/2016, per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

La Fondazione dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 10

Oneri

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Fondazione, rispetto a quelli derivanti dalla stessa.

Art. 11

Validità

La presente Convenzione ha validità per 5 anni accademici a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e comunque dall'a.a. 2023/2024, fino all'eventuale rinnovo della Convenzione, che potrà avvenire esclusivamente previa comunicazione scritta del Soggetto Promotore.

Art. 12

Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento dello specializzando tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora la Fondazione non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa dello specializzando o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.

Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e allo specializzando coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 2.

Art. 13

Codice Etico, Modello organizzativo 231 e Piano Anticorruzione

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previste per Fondazione dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, mentre per l'Università dalla Legge 190/2012 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza).

L'Università dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Fondazione e Fondazione dichiara di avere preso visione del Piano Anticorruzione dell'Università, come consultabili sui rispettivi siti internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura e se non in contrasto con i predetti documenti.

La violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e del Piano Anticorruzione comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex Art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14

Spese di bollo e registrazione

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo.

La Fondazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997.

L'altra Parte provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

Art. 14

Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti convengono di indicare quale Foro competente quello di Torino

Art. 15

Norma finale

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore
Prof. Stefano Geuna
(Documento firmato digitalmente)



Stefano Geuna

Stefano Geuna
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
TORINO/02099550010
12.04.2024 07:15:27 GMT+00:00

Per la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Converti
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Francesco Converti
Data: 09/04/2024 15:49:27

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

ALLEGATO

CENTRO S. MARIA AI COLLI - Torino

| Scuola | Struttura collegata |
|---------------------------------|---|
| Medicina fisica e riabilitativa | Neuro-riabilitazione 7501 |
| | |
| Scuola | Struttura complementare |
| Geriatria | Recupero e riabilitazione 5601 |
| | |
| Scuola | Requisiti specifici strutturali* |
| Reumatologia | Recupero e riabilitazione 5601 |
| | |
| | |

***Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa (Allegato 2 D.M. 402/2017)**